



STUDIO LOSI E ASSOCIATI

INFORMATIVA N. 12

Ostiglia, 04.03.2020

EMERGENZA CORONAVIRUS: SOSPENSIONI A FAVORE DEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

RIFERIMENTI

- Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020

IN SINTESI

Il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 introduce misure ad hoc per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, con riferimento all'intero territorio nazionale.

Nello specifico, sono sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020:

- *i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui compensi erogati dallo Stato, operate dai predetti soggetti in qualità di sostituti d'imposta;*
- *i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.*

I versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020.



Il **Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da virus CODIV-19”*, dispone, all'art. 8, la **sospensione**, su tutto il **territorio nazionale**, dei termini di **versamento di ritenute, contributi e premi** per il **settore turistico-alberghiero** per il periodo compreso tra il **2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020**.

I versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

SOGGETTI INTERESSATI

Destinatari della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi sono

- **le imprese turistico ricettive,**
- **le Agenzie di viaggio e turismo e,**
- **i tour operator,**

che hanno il **domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dello Stato italiano**.

VERSAMENTI E ADEMPIMENTI SOSPESI

La sospensione dei termini riguarda

- i **versamenti delle ritenute alla fonte** operate in qualità di **sostituto d'imposta**;
- gli **adempimenti** e i **versamenti dei contributi** previdenziali ed assistenziali e dei **premi** per l'assicurazione obbligatoria

scadenti nel periodo compreso tra il **2 marzo 2020 ed il 30 aprile marzo 2020**.



Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il **31 maggio 2020**. Non è previsto il rimborso di ritenute, contributi previdenziali ed assistenziali e premi INAIL già versati.

Si tratta, nel dettaglio, della **sospensione**

- dei **versamenti delle ritenute** alla fonte di cui al DPR n. 600/1973
 - art. 23: ritenute su redditi di lavoro dipendente;
 - art. 24: ritenute su redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente;
 - art. 29: ritenute su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato

relative a **compensi corrisposti**

- nel mese di **febbraio** (versamento scadente ordinariamente il 16 marzo 2020),
- nel mese di **marzo** (versamento scadente ordinariamente il 16 aprile 2020);
- degli **adempimenti** e dei **versamenti dei contributi** previdenziali ed assistenziali, che per quanto concerne i lavoratori dipendenti riguardano:
 - la **trasmissione della denuncia Uniemens relativa a gennaio 2020** (scadente ordinariamente il 29 febbraio differito al 2 marzo 2020);
 - il **versamento dei contributi** relativi al mese di **febbraio 2020** (scadenti ordinariamente il 16 marzo 2020);
 - la **trasmissione della denuncia Uniemens relativa a febbraio 2020** (scadente ordinariamente il 31 marzo 2020);
 - il **versamento dei contributi** relativi al mese di **marzo 2020** (scadenti ordinariamente il 16 aprile 2020);
 - la **trasmissione della denuncia Uniemens relativa a marzo 2020** (scadente ordinariamente

il 30 aprile 2020);

- degli **adempimenti** e dei **versamenti dei premi INAIL** quali:
 - presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2019 con eventuale domanda di riduzione del tasso medio di tariffa (scadente ordinariamente il 29 febbraio differito al 2 marzo 2020).



Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” individuati dall'allegato 1 del DPCM 1° marzo (cfr. Aggiornamento AP n. 96/2020) resta ferma quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del DM 24 febbraio 2020 (cfr. Aggiornamento AP n. 86/2020). In particolare è previsto che nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020 i predetti sostituti d'imposta **sospendano la trattenuta delle ritenute alla fonte**. Pertanto si tratta delle ritenute operate sui compensi corrisposti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020.
